



## Comune di Fucecchio Regolamenti

### Regolamento per la tutela degli animali domestici e d'affezione

Approvato con Delibera di Consiglio n.88 del 27 dicembre 2006

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	
Articolo 1 - Principi generali e finalità.....	
Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni.....	
<b>CAPO II - ANIMALI IN GENERALE.....</b>	
Articolo 3 - Cura degli animali e degli ambienti in cui vivono.....	
Articolo 4 - Divieto di soppressione immotivata degli animali.....	
Articolo 5 - Abbandono di animali.....	
Articolo 6 - Modalità di detenzione.....	
Articolo 7 - Conduzione e trasporto di animali.....	
Articolo 8 - Inumazione di animali.....	
Articolo 9 - Attraversamento di animali – cartellonistica.....	
<b>CAPO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE.....</b>	
Articolo 10 - Vendita ed esposizione di animali.....	
<b>CAPO IV - IMPIANTI.....</b>	
Articolo 11 - Impianti per animali da compagnia.....	
<b>CAPO V - DIVIETI.....</b>	
Articolo 12 - Addestramento di animali.....	
Articolo 13 - Spettacoli vietati.....	
Articolo 14 - Spettacoli viaggianti, esposizioni, manifestazioni.....	
Art. 15 - Esibizione di animali.....	
Articolo 16 - Animali in premio e in omaggio.....	
Articolo 17 - Pratiche vietate.....	
Articolo 18 - Avvelenamento di animali.....	
<b>CAPO VI - CANI.....</b>	
Articolo 19 - Custodia dei cani in recinto.....	
Articolo 20 - Caratteristiche delle tettoie di protezione da pioggia e sole.....	
Articolo 21 - Detenzione dei cani alla catena.....	
Articolo 22 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche.....	
Articolo 23 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali.....	
Articolo 24 - Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico.....	
<b>CAPO VII - COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI.....</b>	
Articolo 25 - Definizione dei termini usati nel presente capo.....	
Articolo 26 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori felini.....	
Articolo 27 - Colonie feline.....	
Articolo 28 - Alimentazione dei gatti.....	
<b>CAPO VIII - VOLATILI.....</b>	
Art. 29 - Detenzione di volatili.....	
<b>CAPO IX - EQUIDI.....</b>	
Articolo 30 - Disposizioni particolari per gli equidi.....	
<b>CAPO X - ANIMALI ACQUATICI.....</b>	

[Art. 31 - Specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....](#)  
[Art. 32 - Pesci e crostacei destinati all'alimentazione umana.....](#)

**[CAPO XI - SANZIONI.....](#)**

[Articolo 33 - Procedimento sanzionatorio.....](#)

[Articolo 34 - Sanzioni.....](#)

**[CAPO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....](#)**

[Articolo 35 - Norme transitorie.....](#)

[Articolo 36 - Fattispecie non disciplinate dal presente regolamento.....](#)

[Articolo 37 - Limitazioni particolari per la realizzazioni di tettoie e recinti.....](#)

[Articolo 38 - Rimozione di manufatti.....](#)

[Articolo 39 - Abrogazione di norme.....](#)

[Articolo 40 - Pubblicazione ed entrata in vigore.....](#)

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Principi generali e finalità**

1. Il Comune di Fucecchio, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Fucecchio, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. A tal fine promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
5. A tal fine promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.
6. Condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco nel 1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni**

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici o esotici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali domestici gli animali genericamente definiti "di affezione" (cani, gatti, e altre specie normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, anfibi, tartarughe).
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali eccettuati quelli domestici descritti al comma precedente.
4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a. alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lvo 146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
  - b. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo e la cui detenzione sono regolati da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
  - c. alle attività di ricerca scientifica autorizzata ai sensi del D. L.vo 116/92 recante

Attuazione della direttiva CEE n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

## **CAPO II - ANIMALI IN GENERALE**

### **Articolo 3 - Cura degli animali e degli ambienti in cui vivono**

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. Per quanto riguarda la riproduzione, il detentore dell'animale dovrà prendersi cura dei nati e della loro successiva collocazione.
2. In particolare, chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, avendo cura di:
  - a. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - b. assicurargli le necessarie cure sanitarie, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta si renda necessario, nonché un adeguato livello di benessere fisico;
  - c. renderlo libero da parassiti;
  - d. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico giornaliero esterno all'ambiente in cui vivono;
  - e. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - f. garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
  - g. assicurare la regolare pulizia degli spazi di permanenza e dimora degli animali.
  - h. tranne motivate eccezioni, la separazione dei cuccioli dalla madre deve avvenire oltre il sessantesimo giorno di vita;
3. Ai fini del precedente punto "g", la prescrizione, di notevole rilevanza sotto il profilo igienico sanitario, si applica a tutti gli animali comunque presenti sulla proprietà. In linea generale, gli escrementi o liquami prodotti dagli animali devono essere rimossi giornalmente e convogliati in una vasca a tenuta stagna con successivo smaltimento a mezzo autobotte presso impianti di depurazione autorizzati o in alternativa trattati con le stesse modalità previste per le acque reflue domestiche, per la salvaguardia della igienicità e del decoro degli spazi, nei riguardi degli stessi detentori e delle proprietà confinanti.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
5. E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
6. I proprietari e tutti i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di giardini, fondi, immobili, corti, balconi, ecc. devono tenere costantemente pulite le suddette aree da escrementi o altro materiale riconducibile alla presenza e allo stazionamento di animali in genere.
7. Gli animali devono essere in regola con le eventuali norme nazionali o regionali in materia di iscrizioni o segnalazioni presso gli enti preposti (denunce Usl, anagrafe canina, ecc.) per una più facile rintracciabilità e salvaguardia sanitaria degli animali.

### **Articolo 4 - Divieto di soppressione immotivata degli animali**

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, o perché di comprovata pericolosità, previo parere medico veterinario, e sempre che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o dalle stesse consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari

liberi professionisti o dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale, o al gestore della struttura presso la quale l'animale è custodito, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

#### **Articolo 5 - Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi giardini o parchi ed qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti, di esemplari appartenenti alle specie della fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero, autorizzati ai sensi di legge.
3. E' vietato condurre animali, presumibilmente abbandonati, presso il Comune, il Comando di Polizia Municipale e altri uffici pubblici; l'interessato è tenuto invece a comunicare il luogo dell'avvistamento ai competenti uffici comunali, i quali provvederanno agli adempimenti necessari.

#### **Articolo 6 - Modalità di detenzione**

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazze, cortili e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
  - a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
  - b) ventilazione assente o insufficiente;
  - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
  - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria in relazione alle dimensioni dell'animale.
2. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 11.
3. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
4. Alla detenzione, per ogni nucleo familiare e su terreno di proprietà (o di cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare stesso abbia la disponibilità a qualsiasi titolo) di più di tre cani di età superiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
5. E' vietato detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi.

#### **Articolo 7 - Conduzione e trasporto di animali**

1. È vietato condurre animali al guinzaglio da veicoli.
2. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, anche se di carattere temporaneo, ferite o danni fisici.
3. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano altresì le disposizioni del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. E' vietato detenere animali sui veicoli, ancorché appositamente attrezzati, oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto.
6. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta, comunque breve.
7. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei bagagliai

chiusi delle auto.

8. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche e/o di comprovata pericolosità. Animali di piccola taglia potranno accedere ai mezzi pubblici solo se custoditi all'interno di appositi trasportini.

### **Articolo 8 - Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

### **Articolo 9 - Attraversamento di animali – cartellonistica**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali selvatici, dovrà essere installata apposita cartellonistica segnaletica che dovrà indicare, con figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata dai singoli attraversamenti

## **CAPO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE**

### **Articolo 10 - Vendita ed esposizione di animali**

1. Fatta salva la normativa sul commercio e quella in materia igienico-sanitaria, la vendita di animali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a. gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato ad ogni animale, fatte salve le disposizioni normative in materia di benessere dell'animale, dovrà essere idoneo alla mole, età, carattere e razza;
  - b. gli esemplari "nuovi arrivati" dovranno essere custoditi in gabbie o box isolati per un periodo di controllo, in particolare separando, curando e segnalando agli organi competenti, gli eventuali esemplari ammalati;
  - c. le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite;
  - d. è fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici, che possono essere esposti nelle vetrine;
  - e. i cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita;
  - f. gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre provvisti di acqua e di cibo;
  - g. le attività commerciali su aree pubbliche, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, derogabili in occasione di fiere e sagre che abbiano durata temporale più ampia, garantendone sempre la protezione dal sole e dalle intemperie, e fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.
2. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro autovalidato di carico e scarico degli animali in vendita.

## **CAPO IV - IMPIANTI**

### **Articolo 11 - Impianti per animali da compagnia**

1. Per la detenzione di più di tre cani di età superiore ai sei mesi da parte di privati a titolo personale, dovrà essere acquisita apposita autorizzazione comunale, previo nulla osta

- dell'Autorità Sanitaria Veterinaria dell'Azienda USL;
2. L'attivazione di impianti per attività economica e non economica, di allevamento, addestramento o custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia, è subordinata alla acquisizione di apposita autorizzazione comunale previo nulla osta dell'Autorità Sanitaria Veterinaria dell'Azienda USL;
  3. In caso di necessità di realizzazione di opere edilizie per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, si rimanda alla normativa edilizia ed igienico sanitaria vigente in materia;
  4. E' fatto obbligo per lo svolgimento delle attività di addestramento dei cani, della tenuta di un registro autovidimato, dal quale risulti, per ogni cane in addestramento, la registrazione e l'indicazione dei seguenti dati:
    - a. certificato medico veterinario rilasciato da un medico veterinario libero professionista, attestante l'idoneità del soggetto ad essere sottoposto ad addestramento;
    - b. estremi dell'identificazione (tatuaggio o microchip);
    - c. generalità del proprietario;
    - d. generalità dell'istruttore;
    - e. finalità dell'addestramento;
    - f. modalità e durata dell'addestramento.
  5. Il registro di cui al precedente comma deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.

## **CAPO V - DIVIETI**

### **Articolo 12 - Addestramento di animali**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua o con le modalità vietate dal presente Regolamento.

### **Articolo 13 - Spettacoli vietati**

1. Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico. In particolare sono vietati:
  - a) i combattimenti tra animali;
  - b) l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
  - c) le corride;
  - e) le corse di animali, ad eccezione di equidi, in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate;
  - f) altre competizioni o giochi in cui sia fatto uso degli animali.

### **Articolo 14 - Spettacoli viaggianti, esposizioni, manifestazioni**

1. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro. che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano:
  - a. alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati;
  - b. alle sfilate e manifestazioni inerenti rievocazioni storiche e culturali;
  - c. alle esposizioni agricolo-zootecniche;
  - d. alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, per le quali le condizioni di

esercizio sono specificate nel comma successivo.

4. Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, quali ad esempio il circo equestre, si specificano le seguenti condizioni di esercizio, fatta salva ogni altra disposizione di legge:
  - a) Viene concessa l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sul territorio del Comune secondo i dettami della normativa vigente, L. 337/1968 e D.P.R. 394/1994; l'autorizzazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
    - copia conforme della dichiarazione di idoneità per la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, come previsto dalla L. 07.02.1992 n. 150, integrata dalla L. 09.12.1998 n. 426 e dal D.M. 19.04.1996 del Ministero dell'Ambiente; la dichiarazione, come prescrive la normativa citata, dovrà essere rilasciata dall'Autorità competente in materia di salute e incolumità pubblica, individuata nel Prefetto con Circolare del ministero dell'Interno del 22.02.2002;
      - dichiarazione della tenuta del registro di detenzione degli esemplari di animali appartenenti a specie comprese negli allegati "a" e "b" Regolamento CEE 338/97 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della L. 150/1992 e del DM 08.01.2002;
  - b) per la detenzione di animali da utilizzare negli spettacoli circensi, dovranno essere osservati i parametri per il loro corretto mantenimento, e le indicazioni di carattere sanitario e amministrativo, risultanti dal testo approvato dal Servizio Conservazione della Natura – Autorità Scientifica CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Sarà rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico esclusivamente a circhi che operino nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES. Tali requisiti dovranno essere accertati dalle Autorità competenti in materia (Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e Corpo Forestale dello Stato- Servizio CITES);
  - c) è possibile visitare l'eventuale zoo annesso al circo, sempre che la struttura osservi i parametri citati al punto precedente.
4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo e intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione di cui al presente regolamento.

#### **Art. 15 - Esibizione di animali**

1. E' vietato esibire cuccioli di età inferiore ai quattro mesi.
2. E' vietato esibire animali non in buono stato di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici, nell'ambito di iniziative a scopo di adozione e raccoglimento di fondi a sostegno dell'attività delle associazioni.

#### **Articolo 16 - Animali in premio e in omaggio**

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività. E' fatta eccezione per i pesci rossi, purché mantenuti in contenitori adeguati e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

## **Articolo 17 - Pratiche vietate**

1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
  - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
  - b) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione;
  - c) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli.  
E' fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.
  - d) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.
2. E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%. Tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.
3. E' vietata su tutto il territorio la colorazione artificiale di animali e la vendita di animali colorati artificialmente.

## **Articolo 18 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi o disfarsi, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, di alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. La segnalazione dovrà essere formulata a norma della vigente L.R. T. n. 39/2001.

## **CAPO VI - CANI**

### **Articolo 19 - Custodia dei cani in recinto**

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 9 mq.
2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del 50% di quella determinata ai sensi del precedente comma 1.
3. I recinti sono consentiti con un limite massimo di mq. 50, oltre tale limite si applicano le prescrizioni dello strumento urbanistico in materia di recinzioni.
4. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a sei mesi.
5. La superficie deve risultare sgombra di oggetti o ristagni d'acqua che ne riducano la piena fruibilità.
6. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.) con le seguenti caratteristiche:
  - a. chiuso su almeno tre lati; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6;
  - b. con tetto impermeabilizzato e, se necessario, sovrastato da ulteriore struttura di protezione dagli agenti atmosferici avente le caratteristiche di cui di cui al successivo articolo 10;
  - c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
  - d. di altezza non inferiore a quella del cane e non superiore ad una volta e mezzo la stessa;

- e. di dimensioni tali da consentire al cane di potersi girare al suo interno, ma comunque non superiore a mq. 1,50.
7. Lo spazio recintato e il riparo devono essere mantenuti puliti.
  8. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
  9. Le norme prescritte per la custodia dei cani in recinto, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.

## **Articolo 20 - Caratteristiche delle tettoie di protezione da pioggia e sole**

1. Le tettoie per il riparo dei cani non devono essere inferiori a 3 mq; ogni cane in più all'interno dello stesso recinto, comporta un aumento minimo di superficie della tettoia del 50%. La copertura deve essere impermeabile possibilmente sovrastata da cannicci o piante rampicanti per una migliore schermatura sia visiva che dai raggi solari. Le tettoie devono essere sgombre da qualsiasi materiale od oggetto, con la sola eccezione delle cucce. Le tettoie possono considerarsi manufatti temporanei ai fini della legislazione urbanistico-edilizia vigente e quindi non soggette al permesso di costruire di cui all'art. 78 della L.R. 03/01/2005 n. 1, soltanto quando rispettino tutte le seguenti caratteristiche:
  1. siano con struttura portante in legno o metallo, con assoluta esclusione di parti in muratura (salvo la pavimentazione);
  2. siano aperte su almeno tre lati;
  3. abbiano altezza massima da terra di ml. 1,80;
  4. abbiano superficie coperta massima di 5 mq. incrementabili di ulteriori 2 mq. per ogni cane in più oltre il primo, con un massimo assoluto di 9 mq;
  5. siano posizionati ad almeno ml. 3,00 dal confine con altre proprietà.
2. La mancata sussistenza anche di una sola delle sopra elencate caratteristiche determina l'applicazione delle sanzioni previste per le costruzioni eseguite in assenza di permesso di costruire, secondo la normativa vigente.
3. Per la realizzazione di recinti e tettoie di protezione deve essere presentata apposita Denuncia di Inizio Attività avente per oggetto la installazione di manufatti temporanei. Questi devono essere ridimensionati o smantellati qualora diminuisca il numero di cani custoditi. Qualora non venga provveduto al ridimensionamento o allo smantellamento, le tettoie saranno assoggettate alla normativa vigente in materia di abusi edilizi soggetti a permesso di costruire.

## **Articolo 21 - Detenzione dei cani alla catena**

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita a condizione che la catena sviluppi un raggio utile di almeno tre metri ma non superiore a cinque, a meno che non si utilizzi un sistema di scorrimento su un cavo aereo, nel qual caso la catena può avere anche lunghezza superiore. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed i luoghi di riparo di cui agli articoli precedenti.
2. Le caratteristiche della catena devono essere adeguate alla taglia dell'animale.
3. E' vietato l'uso del collare con punte, del collare a strozzo, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche, nonché delle cinghie sottopancia. L'uso di quest'ultime è consentito solo per la conduzione di cani di piccola taglia e dei cani in uso alle persone diversamente abili.

## **Articolo 22 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche**

1. I cani, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere condotti al guinzaglio. Nelle aree a verde pubblico, salvo quanto previsto dal comma 3, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio. E' fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) che prevede l'obbligo dell'utilizzo congiunto del guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei locali pubblici.

2. Per garantire la sicurezza dei bambini, nelle aree attrezzate con giochi è vietato l'accesso dei cani, ancorché condotti al guinzaglio e muniti di museruola.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi legati a esigenze di igiene e sicurezza pubblica, potrà altresì vietare con apposita Ordinanza l'accesso dei cani in aree in cui si svolgono manifestazioni o altri luoghi affollati.
4. I cani di grossa taglia che vengono condotti in luoghi affollati (sagre, feste o altri luoghi dove siano previsti assembramenti di persone), oltre al guinzaglio, devono essere muniti di museruola.
5. Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà altresì individuare aree a verde pubblico appositamente destinate alla sgambatura degli animali. In tali aree è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.
6. Chi accompagna cani nelle zone pedonali, nelle aree a verde pubblico, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi e in ogni altro spazio o area pubblica (marciapiedi, vie, piazze...), deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.
7. L'accompagnatore dell'animale deve provvedere a rimuovere le deiezioni solide nei luoghi sopraindicati.

### **Articolo 23 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali**

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali salvo quelli in cui vengono venduti generi alimentari.
2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio.
3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con uno scritto o un disegno.
4. Le limitazioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai cani in ausilio delle persone diversamente abili.

### **Articolo 24 - Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso dei cani su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Fucecchio.
2. Il cane dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54).
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce cani sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al veicolo e all'autista.

## **CAPO VII - COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI**

### **Articolo 25 - Definizione dei termini usati nel presente capo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore felino".
4. Il Comune, unitamente all'Azienda sanitaria, ricorrendo anche all'ausilio di associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

## **Articolo 26 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori felini**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori felini, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Al tutore felino deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei tutori felini a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

## **Articolo 27 - Colonie feline**

1. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente dell'Autorità Sanitaria Veterinaria dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie preventivamente sentita l'associazione protezionistica che la gestisce.

## **Articolo 28 - Alimentazione dei gatti**

1. I tutori felini potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I tutori felini sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

## **CAPO VIII - VOLATILI**

### **Art. 29 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, ivi compresi quelli utilizzati per attività connesse all'esercizio della caccia, le gabbie non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le gabbie e le voliere (~~ivi comprese quelle destinate alla detenzione di uccelli utilizzati per attività connesse all'esercizio della caccia~~)<sup>1</sup> devono avere le seguenti dimensioni minime:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
4. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.
5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali, o migratrici, senza adeguata protezione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie

---

<sup>1</sup> Comma disapplicato in base alla delibera di Giunta Comunale n.143 del 03.07.2008

## **CAPO IX - EQUIDI**

### **Articolo 30 - Disposizioni particolari per gli equidi**

1. Si considerano gli equidi animali assimilabili ai domestici quando siano detenuti in numero massimo di due per ogni nucleo familiare e terreno di proprietà (o di cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare stesso abbia la disponibilità a qualsiasi titolo). Per detti animali valgono le disposizioni di cui all'art. 20 per le tettoie di protezione da pioggia e sole, limitatamente al comma 1 lettera "a" e "b" ed al comma 2, con dimensionamento da mq 6 a mq 9 nel caso di detenzione di un solo esemplare e da mq 8 a mq 12 nel caso di detenzione di due esemplari. Tali tettoie potranno avere un'altezza massima di m. 2,50.
2. La realizzazione delle tettoie di cui al comma precedente è consentita solo qualora siano assenti o insufficienti altri eventuali manufatti esistenti (legittimi sotto il profilo urbanistico-edilizio), utilizzabili a tale scopo.
3. Sono consentiti recinti costituiti da steccato in legno fino a 100 mq. di superficie, oltre la quale deve essere dimostrata la fattibilità secondo la normativa urbanistico- edilizia vigente;
4. Le aree di permanenza giornaliera degli equidi devono essere localizzate ad almeno 20 metri dai confini con altre proprietà.
5. La detenzione di due capi equidi tenuti allo stato brado o semibrado non comporta l'obbligo di concimaia, ma una periodica pulizia dell'area con smaltimento delle deiezioni nelle forme previste dalle vigenti normative.
6. La detenzione di un numero di equidi superiore a due costituisce allevamento, per il quale si rinvia alla specifica normativa vigente in materia.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 16 comma 1 e comma 2, 17, 18, 19 e 20 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

## **CAPO X - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 31 - Specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Il volume dell'acquario dovrà essere adeguato alle dimensioni e al numero dei pesci contenuti.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### **Art. 32 - Pesci e crostacei destinati all'alimentazione umana**

1. E' vietato lasciare l'ittiofauna viva in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
2. E' vietato porre l'ittiofauna marina viva in acqua dolce, e viceversa.
3. E' vietato vendere o conservare ittiofauna viva non immersa in acqua, nel rispetto di quanto previsto dalla O.M. 3-4-02 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" (G.U. 17 maggio 2002, n. 114).
4. E' vietato mantenere ittiofauna viva in vasche non adeguate al soggetto più grande presente. La lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
5. E' vietato mantenere in vita pesci e crostacei sul ghiaccio o con altri metodi che non siano la permanenza in acquari, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 531 del 30.12.1992).

6. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

## **CAPO XI - SANZIONI**

### **Articolo 33 - Procedimento sanzionatorio**

1. Tutte le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

### **Articolo 34 - Sanzioni**

1. Ferma restando l'applicazione delle norme nazionali e regionali, e salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni agli articoli del presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei commi successivi.
2. Da € 25,00 a € 50,00                      Artt. 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32
3. Da € 50,00 a € 300,00                    Artt. 7, 19, 20, 30
4. Da € 60,00 a € 400,00                    Artt. 6, 11, 14, 17, 29
5. Da € 80,00 a € 500,00                    Artt. 3, 4, 5, 10, 12, 13, 18
6. In caso di accertata violazione delle norme previste dal presente regolamento (salvo che non si configuri una fattispecie di maltrattamento, sanzionata dalle norme nazionali e regionali oltre che dal Codice Penale), il Dirigente potrà, con propria Ordinanza, imporre al proprietario o detentore dell'animale un termine per l'adeguamento; in caso di inottemperanza, sarà applicata l'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di € 80 a un massimo di € 500.
7. I proventi delle sanzioni, come previsto dalla Legge Regionale n. 90/98, confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali d'affezione.

## **CAPO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 35 - Norme transitorie**

1. Gli interessati dovranno adeguarsi alle norme del presente Regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

### **Articolo 36 - Fattispecie non disciplinate dal presente regolamento**

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, si provvederà su parere del dell'Autorità Sanitaria Veterinaria dell'Azienda USL

### **Articolo 37 - Limitazioni particolari per la realizzazioni di tettoie e recinti**

1. Le tettoie di cui all'art. 20 non possono essere realizzate ai sensi del presente regolamento qualora ricadano entro la perimetrazione del Centro Storico;
2. Le tettoie di cui all'art. 30 non possono essere realizzate ai sensi del presente

regolamento qualora ricadano entro la perimetrazione del centro abitato e nelle zone urbanisticamente classificate dal vigente Piano Regolatore come E1- prevalentemente boscate (escluso terreni interclusi), E2 – agricole collinari storiche.

3. I recinti di cui all'art 30 non possono essere realizzati ai sensi del presente regolamento nelle zone perimetrate come centro abitato.
4. Sono fatti salvi eventuali ulteriori divieti per le aree interessate da vincoli di inedificabilità imposti da norme statali o regionali o provinciali.

#### **Articolo 38 - Rimozione di manufatti**

1. I manufatti ed i ricoveri utilizzati per le finalità di cui al presente Regolamento non costituiscono trasformazione permanente del territorio, e dovranno essere rimossi entro 60 giorni dalla cessazione della detenzione di animali domestici o d'affezione.
2. La mancata rimozione dei manufatti entro i termini di cui al comma 1 costituisce violazione urbanistico edilizia, e sarà sanzionata ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. Ricontrate difformità di manufatti ed opere rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, saranno sanzionate ai sensi della normativa urbanistico edilizia vigente.

#### **Articolo 39 - Abrogazione di norme**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.

#### **Articolo 40 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo comunale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.